



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

SEZIONE 1 via Coroneo, 13

Si comunica a:

Avv. CATERINA BOVE
VIA FABIO SEVERO , 56
34127 TRIESTE
TS

PREFETTO DI TRIESTE - FAX 040 3731666 UFF. IMMIGRAZIONE
FAX N. 040/3731666 /492
TRIESTE

QUESTURA DI TRIESTE -UFF. IMMIGRAZIONE
VIA TOR BANDENA 6
TRIESTE

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER DECRETO DI ACCOGLIMENTO

Procedimento Numero: **373/2019** - **ESPULSIONE IMMIGRATI**

Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice **BENINCAMPI FRANCESCO**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

Trieste 21/03/2019

IL FIDELI CANCELLIERE DIZIARIO
- STOPPER -

Ricorrente Principale

PDF Eraser Free

Resistente Principale

difeso da:
CATERINA BOVE

PREFETTO DI TRIESTE - FAX 040 3731666 UFF. IMMIGRAZIONE

difeso da:

Resistente Secondario

QUESTURA DI TRIESTE -UFF. IMMIGRAZIONE

difeso da:

Trieste 21/03/2019

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- Antonella STOPPER -



RG 373/19
ORD. 33/19
CRON. 1042/19

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

PROCEDIMENTO N. 373/2019 R.G., PROMOSSO DA:

_____, C.U.I. _____ cittadino del Pakistan, nato il _____ a Khyber Agency (Pakistan), C.F. _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Bove del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso il di lei studio, in Trieste, Piazza Giotti n. 1, giusta procura ad litem in calce al ricorso d.d. 25.02.2019, con comunicazioni alla PEC caterina.bove@pectriesteavvocati.it, come ivi richiesto,

-Ricorrente-

CONTRO

PREFETTO DI TRIESTE – U.T.G., in persona del Prefetto *pro tempore*,

-Resistente-

IN PUNTO:

1. annullamento Decreto di Espulsione Prot. 22 del 13.02.2019 del Prefetto – U.T.G. di Trieste;
2. annullamento Decreto di Espulsione Prot. 27 del 23.02.2019 del Prefetto – U.T.G. di Trieste.

IL GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

definitivamente decidendo la causa in rubrica indicata pronunzia, a' sensi degli artt. 18 D. Lgs. 150/11 e 702-ter, VI comma, c.p.c., la seguente

ORDINANZA

L'opposizione è tempestiva: il ricorso è stato depositato il 28.02.2019, mentre i due decreti di espulsione sono stati rispettivamente notificati al sig. _____ nelle date 13.02.2019 e 23.02.2019, come asseverato dai relativi verbali di notifica redatti dalla Questura di Trieste, prodotti dal ricorrente e dall'U.T.G. E' stato quindi rispettato il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso, imposto a pena d'inammissibilità dall'art. 18, III comma, D. Lgs. 150/11.

Il decreto di espulsione del 13.02.2019 è stato emesso ai sensi dell'art. 13, II comma, lettera a) D. Lgs. 286/98, in quanto il cittadino pakistano sig. _____ è entrato sul territorio nazionale il 1.10.2015, da confine imprecisato, privo di documenti e sottraendosi ai controlli di frontiera.

Il Prefetto ha altresì dato atto che: l'interessato ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale; la Commissione Territoriale di Gorizia l'ha respinta il 5.08.2016; l'interessato ha proposto ricorso, che il Tribunale di Trieste ha

PDF Eraser Free

rigettato, con provvedimento del 12.11.2017, confermato, a seguito di reclamo, dalla Corte d'Appello di Trieste con pronuncia del 17.07.2018, divenuta irrevocabile il 13.09.2018; una nuova istanza di riconoscimento della protezione internazionale, presentata il 3.01.2019, è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Trieste il 4.02.2019.

Il decreto di espulsione del 23.02.2019 è stato emanato ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, D. Lgs. 286/98, avendo il Prefetto rilevato l'inottemperanza del sig. all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, adottato dal Questore il 3.01.2019, sulla scorta del coevo decreto di espulsione.

L'opposizione adduce: 1) violazione dell'art. 13, comma 7, D. Lgs. 286/98, per omessa traduzione del decreto di espulsione del 13.02.2019 in lingua comprensibile al destinatario; 2) violazione degli artt. 13 e 19 D. Lgs. 286/98 e 2 C.E.D.U., per mancata valutazione delle specificità del caso del sig. 3) violazione dell'art. 13, comma 5, D. Lgs. 286/98, per insussistenza del pericolo di fuga; 4) violazione dell'art. 13, comma 14, D. Lgs. 286/98, per applicazione del divieto di reingresso in misura superiore al minimo.

Risulta incontestato che il sig. sia entrato in Italia il 1.10.2015 da frontiera ignota.

Tale dato obiettivo rende evidente che il ricorrente ha intrapreso il suo ingresso in Italia in maniera illegale. Ed invero, l'art. 4, I comma, D. Lgs. 286/98 consente l'ingresso nel territorio dello stato solo agli stranieri extracomunitari muniti di valido passaporto o di documento equipollente, prevedendo altresì che l'ingresso debba avvenire attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. L'art. 7, I comma, D.P.R. 394/99 specifica che l'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato all'effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale.

Costituisce pertanto illecito ingresso in Italia la condotta dello straniero che entri nello Stato eludendo i controlli di frontiera (*Cass. civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17191*). A ciò aggiungasi che lo straniero è tenuto a far apporre sul suo passaporto, da parte del personale addetto ai varchi di frontiera, il timbro d'ingresso, ex art. 7 D.P.R. 394/99, con specificazione della data, proprio per consentire a chi entri legalmente nel territorio dello stato, munito di valido passaporto e visto d'ingresso, l'accertamento pubblico della data di tale ingresso (*Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 15/06/2011, n. 13114; Cass. Civ., Sez. I, 29/11/2006, n. 25360; Cass. Civ., Sez. I, 24/03/2006, n. 6670*).

Ne discende che il sig. ha fatto ingresso illegale in Italia, non essendosi

PDF Eraser Free

presentato ai controlli di frontiera.

In merito all'asserito difetto di traduzione del decreto di espulsione, è agevole rilevare che: a) le lingue ufficiali del Pakistan sono l'urdu e l'inglese (fatto notorio); b) i verbali di notifica dei decreti prefettizi e dei connessi ordini questorili, redatti il 13.02.2019 e il 23.02.2019 dalla Questura di Trieste, debitamente sottoscritti in calce dal destinatario, danno atto che l'Ufficio Immigrazione della Questura di Trieste non ha la materiale possibilità di effettuare la traduzione nella lingua madre (nella fattispecie l'urdu), disponendo di interpreti delle sole lingue veicolari. Trattasi, perciò, di impedimento assoluto alla versione in urdu dei provvedimenti indirizzati al sig. _____ i cui motivi sono debitamente indicati negli atti e non sono sindacabili dal giudice, cui non compete la valutazione sulle modalità organizzative della P.A.; c) il decreto di espulsione, l'ordine di allontanamento e i relativi verbali di notificazione sono stati tradotti in inglese, che, come dianzi evidenziato, rappresenta una delle lingue ufficiali del Pakistan.

Devesi osservare, inoltre, che la traduzione del decreto di espulsione in lingua inglese è legittima, siccome ottemperante al combinato disposto degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché dell'art. 3, comma 3, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In virtù di tale complesso normativo, infatti, non è richiesta una traduzione integrale dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri extracomunitari, essendo sufficiente la consegna di una traduzione sintetica effettuata anche mediante appositi formulari. In sostanza, al destinatario va rimesso, assieme al provvedimento adottato (redatto in italiano), un atto, redatto in lingua a lui nota oppure in francese, inglese o spagnolo, dal quale risulti il tipo di provvedimento assunto, l'autorità emanante ed i termini e le modalità di impugnazione, onde consentirgli di sapere quale provvedimento l'ha raggiunto ed i termini ed i modi in cui può reagire, sicché il medesimo, come evidentemente è avvenuto nella vicenda che qui occupa, potrà recarsi da un avvocato che parlerà la sua lingua o parlerà una lingua nota al suo assistito o farà uso di un interprete (cfr. *Cons. Stato, Sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 106*; *T.A.R. Trentino-A. Adige Bolzano, 17/07/2006, n. 300*; *T.A.R. Trentino-A. Adige Bolzano, 20/06/2006, n. 271*).

Merita rilevare, comunque, come la stessa parte opponente ammetta, nel ricorso introduttivo (pag. 2), che il sig. _____ è perfettamente inserito nel tessuto sociale e ha una buona conoscenza dell'italiano. La conoscenza dell'italiano da parte dell'interessato determina evidentemente l'estinzione dell'obbligo di notificargli, in uno con il decreto di espulsione, anche una traduzione in lingua a lui nota (*Cass., Sez. I, 11/01/2006, n. 275*; *Cass., Sez. I, 11/01/2006, n. 274*).

AF

PDF Eraser Free

La proposizione del ricorso da parte dell'interessato, poi, con dovizia di motivi e di argomentazioni, dimostra che l'interessato non ha patito alcuna sostanziale lesione del diritto di difesa.

Circa il secondo motivo di ricorso, è documentato che la prima domanda di riconoscimento della protezione internazionale, formalizzata dal sig. _____ è stata diniegata dalla Commissione di Gorizia e non ha trovato accoglimento neanche a seguito dei ricorsi in sede giurisdizionale (allegati 1-2 dell'U.T.G.).

Altrettanto indubbio, però, è che l'interessato ha ripresentato, il 3.01.2019, l'istanza volta al conseguimento della protezione internazionale, che è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Gorizia (all. 3 dell'U.T.G.).

In proposito va preso atto che il sig. _____ ha ottenuto, dalle Autorità pakistane, il rilascio della Carta d'Identità elettronica n. 21201-4355243-7 (doc. 4 del ricorrente). Tale documento ufficiale, infatti, attesta la provenienza del sig. _____ da Khyber Agency.

Ora, l'area di Khyber Agency fa parte delle F.A.T.A. (acronimo per Federally Administered Tribal Areas), vale a dire di una "zona tribale notoriamente afflitta da condizioni di violenta instabilità e conflitti armati, priva delle più elementari condizioni di vita sociale e della presenza di affidabili autorità statali": tale è l'espressa definizione datane dalla Corte d'Appello di Trieste, nelle sentenze rese nei giudizi di impugnazione ex art. 35 e 35 bis D. Lgs. 28/2009. Sia il Tribunale di Trieste sia la Corte d'Appello di Trieste, proprio in base al dato di scienza comune rappresentato dalla stato endemico di guerra che caratterizza le F.A.T.A., ravvisano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai cittadini pakistani provenienti da tali aree (vedansi docc. 9-11 del ricorrente).

I due decreti di espulsione adottati dal Prefetto di Trieste nei confronti del sig. _____ pur dando atto nelle premesse che egli dispone del prefato documento di identità, non hanno tuttavia considerato il profilo della sua provenienza geografica, ora provata, né le relative conseguenze, consistenti, appunto, nel rilievo che la provenienza dalle F.A.T.A. assume, nella giurisprudenza triestina, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

In ogni caso, il giudice di pace, in sede di giudizio di opposizione all'espulsione, è tenuto a verificare se sussistano le condizioni di inespellibilità previste dall'art. 19, I comma, D. Lgs. 286/98 e, quindi, ad accertare se siano ravvisabili circostanze che inibiscono all'interessato il rientro nel suo paese d'origine (*Cass., Sez. VI - I, Ord., 20/02/2013, n. 4230*).

Nella fattispecie che qui occupa, essendo documentato che il sig. _____

PDF Eraser Free

rischierebbe di tornare in un'area in cui la sua vita sarebbe indiscriminatamente messa a repentaglio, devesi allo stato ritenere vigente verso di lui il divieto di espulsione, ex art. 19, comma 1, D. Lgs. 286/98, perlomeno finché non sarà compiutamente esaurito l'iter innescato dalla nuova domanda di protezione internazionale e dalla connessa valutazione della sua documentata provenienza dalle F.A.T.A..

La declaratoria di inammissibilità della nuova domanda di protezione internazionale, pronunciata dalla Commissione di Trieste (all. 3 dell'U.T.G.), è stata infatti impugnata ai sensi degli artt. 35 e 35 bis D. Lgs. 28/2009 (vedansi ricorso e del 25.02.2019 ed estratto telematico PCT, attestante che il relativo giudizio è pendente innanzi al Tribunale di Trieste, R.G. 1108/2019, prodotti dal difensore all'udienza del 21.03.2019). Si è così ingenerata una disamina giudiziaria improntata ai criteri ermeneutici dianzi illustrati.

L'opposizione va dunque accolta, con consequenziale annullamento del decreto di espulsione del 13.02.2019 e di quello del 23.02.2019, del quale il primo costituisce l'atto presupposto.

Nell'ipotesi di mancata concessione della protezione internazionale, naturalmente, il Prefetto potrà emanare un nuovo decreto di espulsione.

Gli ordini di allontanamento emessi dalla Questura di Trieste il 13.02.2019 e il 23.02.2019 vanno a loro volta annullati, trattandosi di provvedimenti strettamente dipendenti dai relativi decreti di espulsione.

* * * * *

Il diniego del primo motivo di opposizione e l'accoglimento del ricorso per la constatata provenienza dalle F.A.T.A. del ricorrente, tuttavia in pendenza del procedimento giudiziario di impugnazione del mancato riconoscimento della protezione internazionale, costituiscono, ad avviso di questo giudice di pace, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di litte.


* * * * *

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione od istanza, così statuisce:

1. Visto l'art. 18 D. Lgs. 150/11, accoglie il ricorso proposto dal sig. _____, C.U.I. cittadino del Pakistan, nato il _____ a Khyber Agency (Pakistan), C.F. _____; per l'effetto annulla: a) il Decreto di Espulsione Prot. 22 del 13.02.2019 del Prefetto – U.T.G. di Trieste; b) il Decreto di Espulsione Prot. 27 del 23.02.2019 del Prefetto – U.T.G. di Trieste; c) l'Ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dal Questore di Trieste il 13.02.2019



PDF Eraser Free

verso il sig. ; d) l'Ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dal Questore di Trieste il 23.02.2019 verso il sig.


2. Compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti della presente ordinanza, autorizzando l'utilizzo della PEC.

Così deciso in Trieste, 21.03.2019

-Il Giudice di Pace-

-Avv. Francesco Benincampi-



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- Antonella STOPPER -



Depositato in Cancelleria
oggi 21 MAR. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- Antonella STOPPER -

